



**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA
DELL'ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE
AL FONDO DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO**



FONDO PENSIONE FONCER

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1.1 - Con il presente regolamento il Fondo Pensione da' attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui all'art. 5 punto 3, in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico e della relativa contribuzione.

ARTICOLO 2 - SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO - DEFINIZIONE

2.1 - Sono considerati fiscalmente a carico i figli (compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nonché (solo se conviventi con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i genitori (anche adottivi), gli ascendenti prossimi, i discendenti dei figli, generi e le nuore, il coniuge separato, i suoceri, gli adottanti, i fratelli e le sorelle, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni (riportata nella Nota Informativa del Fondo Pensione, reperibile sul sito internet www.foncer.it)

ARTICOLO 3 - ISCRIZIONE/ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEL LAVORATORE

3.1 - L'iscrizione/adesione al Fondo Pensione Foncer dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo.

3.2. - Ai fini dell'iscrizione/adesione al Fondo di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l'apposito modulo "Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico del lavoratore aderente", reperibile sul sito del Fondo Pensione Foncer - www.foncer.it (Allegato A al presente Regolamento).

3.3 - Nel caso in cui l'iscrizione/adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

3.4 - Nel caso di iscrizione/adesione di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto solo dal lavoratore aderente; qualora si tratti di persona maggiorenne e capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico.



3.5 - Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente regolamento per i soggetti fiscalmente a carico maggiorenni e capaci trovano applicazione le previsioni statutarie, in quanto applicabile.

ARTICOLO 4 - CONTRIBUZIONE

4.1 - La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita in cifra fissa dal lavoratore cui è a carico il soggetto interessato.

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI VERSAMENTO AL FONDO DELLA CONTRIBUZIONE IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

5.1 - Il lavoratore che intenda effettuare i versamenti contributivi di cui al precedente art. 4 dovrà compilare e far pervenire al Fondo Pensione l'apposito modulo "Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico", reperibile sul sito del Fondo Pensione Foncer - www.foncer.it (Allegato B al presente Regolamento), indicando l'importo del contributo; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico.

5.2 - I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario intestato a "Fondo Pensione Foncer ", ubicato presso Istituto centrale delle banche popolari italiane cod. filiale Milano , IBAN IT85X0500001600cc0018530000.

5.3- Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre alla data ed all'indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale "CTRFISC" seguita dal codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale è eseguito il versamento e dal codice fiscale del lavoratore aderente, rispettando l'ordine qui indicato.

ARTICOLO 6 - CONTRIBUZIONE VOLONTARIA DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO MAGGIORENNE E CAPACE

6.1 Il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi, dovrà compilare l'apposito modulo di cui al primo comma dell'articolo 5.

6.2 - Le modalità e le tempistiche di versamento sono le medesime previste dal precedente articolo 5 e dall'articolo 6.

ARTICOLO 7 - INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO



7.1 - I contributi di cui all'art. 4 saranno investiti nel comparto prescelto al momento dell'adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico, ovvero nella diversa linea di investimento comunicata a seguito dell'esercizio della facoltà di modifica del comparto ("Switch").

7.2 - In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico sarà investita nel Comparto Bilanciato.

ARTICOLO 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

8.1 - Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, il lavoratore aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore dell'interessato.

8.2 - Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari - secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 e dall'articolo 6 -, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

ARTICOLO 9 - PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DA PARTE DEL LAVORATORE A CUI E' FISCALMENTE A CARICO IL SOGGETTO INTERESSATO

9.1 - Nel caso in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo, ma conservi la propria posizione individuale, il medesimo può versare in favore del soggetto fiscalmente a carico i contributi di cui all'articolo 4.

9.2 - Nell'ipotesi in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la propria posizione individuale, il lavoratore aderente non potrà più effettuare versamenti contributivi in favore del soggetto interessato. In tal caso, è data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari - secondo le modalità previste dal precedente articolo 5 e dall'articolo 6, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

ARTICOLO 10 - SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRECTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO

10.1 - Dal primo versamento contributivo effettuato in favore del fiscalmente a carico è trattenuta la quota di adesione al Fondo come definita nella Scheda Sintetica della Nota Informativa del Fondo reperibile sul sito internet www.foncer.it.



10.2 - Dalla contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura indicata nella Nota Informativa del Fondo Pensione, reperibile sul sito internet [www. www.foncer.it](http://www.foncer.it). Il prelievo viene effettuato in occasione del primo versamento corrisposto nell'anno.

10.3 - Dall'ammontare delle erogazioni può essere prelevato, qualora previsto, un importo per la copertura delle spese amministrative inerenti l'esecuzione delle relative pratiche.